

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4157 in data 28-10-2014

OGGETTO : MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETÀ BRABANT ALUCAST ITALY SITE SRL, DI VERRÈS, CON P.D. N. 4233 DEL 16 OTTOBRE 2013 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ASPIRAZIONE POSTO SOPRA LA POSTAZIONE DI DEGASAGGIO DEL REPARTO ALLUMINIO, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale";
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, che stabilisce le modalità di autorizzazione delle modifiche degli impianti autorizzati;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 26 luglio 2013, con la quale è stata individuata, nel Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale l'Autorità regionale competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4233 del 16 ottobre 2013, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., di Verrès, con provvedimento dirigenziale n. 3604 del 31 agosto 2007 e successive integrazioni e modificazioni;

- richiamata la nota della società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., in data 15/07/2014, ns. prot. n. 6218/TA in data 21/07/2014, che ha richiesto una modifica non sostanziale per l'installazione di un impianto di aspirazione posto sopra la postazione di degasaggio del reparto di alluminio;

- Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1219 in data 8 aprile 2014, concernente la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4233 del 16 ottobre 2013, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo IIIbis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., di Verrès, con provvedimento dirigenziale n. 3604 del 31 agosto 2007 e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui alla parte seconda, titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'installazione di una linea di trattamento termico per particolari in lega leggera, presso lo stabilimento della società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., in Comune di Verrès, Località Glair, n. 41;

- Preso atto della comunicazione variazioni potenzialità dei forni di solubilizzazione e di invecchiamento della linea di trattamento termico per particolari in lega leggera, approvati con il sopra richiamato P.D. n. 1219 in data 8 aprile 2014, con la quale si fa presente che le potenzialità del forno di solubilizzazione e del forno di invecchiamento della linea di trattamento termico per particolari in lega leggera sono state sensibilmente ridotte rispetto a quelle previste nella fase iniziale di progettazione e comunicate e sono stati ridotti anche i numeri dei bruciatori. I nuovi dati tecnici sono quelli riportati nella tabella sottostante e sostituiscono quelli comunicati:

|                                 | Forno di solubilizzazione | Forno di invecchiamento |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Potenzialità termica installata | 270 kW                    | 300 kW                  |
| N° di bruciatori                | 8                         | 16                      |

- Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2868 in data 28 luglio 2014, concernente la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4233 del 16 ottobre 2013, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo IIIbis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., di Verrès, con provvedimento dirigenziale n. 3604 del 31 agosto 2007 e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui alla parte seconda, titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'installazione di un forno di fusione per le leghe di alluminio tipo STRIKOMELTER, presso lo stabilimento della società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., in Comune di Verrès, Località Glair, n. 41;

- Considerato che il provvedimento dirigenziale n. 2860 in data 28 luglio 2014 sopra citato non contiene indicazioni in merito ai controlli fiscali, che devono pertanto essere esplicitati;

- preso inoltre atto del parere favorevole condizionato espresso da ARPA (nota prot. n. 9481 in data 20 ottobre 2014) relativamente alle varie componenti ambientali (emissioni in atmosfera, rumore, acque reflue e gestione dei rifiuti, suolo e acque sotterranee, acque superficiali);

- dato atto che, a seguito di controlli effettuati da ARPA in collaborazione con il Corpo Forestale Valdostano nel luglio 2014 è emerso un superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- dato atto che nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata per il nuovo impianto viene dichiarato e verificato con calcoli matematici che l'installazione di questo nuovo impianto non andrà a incidere sull'attuale clima acustico nella zona circostante l'azienda e, visti i livelli emissivi previsionali dichiarati, non comporterà un superamento dei limiti dopo il risanamento acustico relativo alla non conformità attualmente rilevata;
- considerato che, a seguito dell'esame della documentazione, della metodologia utilizzata per la verifica del rispetto dei limiti normativi e dei risultati ottenuti, il parere che ARPA ha rilasciato ai sensi dell'art. 10 comma 7 della LR 20/2009, inerente esclusivamente l'installazione di un impianto di aspirazione fumi posto sopra la postazione di degasaggio all'esterno dell'azienda Brabant Alucast Italy, risulta positivo;
- rilevato che, per quanto concerne il rumore ambientale, le modifiche proposte non comportano una modifica al quadro prescrittivo vigente;
- Richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 21 ottobre 2014, che ha:
  - preso atto del parere favorevole espresso da ARPA in merito alla variazione potenzialità dei forni di solubilizzazione e di invecchiamento della linea di trattamento termico ed espresso parere favorevole, in quanto modifica non sostanziale che non comporta un aggiornamento dell'AIA;
  - in merito alla richiesta di modifica non sostanziale relativa all'installazione di un impianto di aspirazione posto sopra la postazione di degasaggio del reparto di alluminio dello stabilimento di Verrès, espresso parere favorevole, alle condizioni espresse nel parere ARPA, riportate nel dispositivo del presente provvedimento;
  - precisato che, sia per l'impianto denominato "Strikomelter", già oggetto di precedente autorizzazione, che per l'impianto in esame non sono previsti controlli fiscali, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 269, comma 6 del D.lgs 152/2006;
  - rilevato che la Ditta ha comunicato, in sede di Conferenza dei Servizi, che la messa in esercizio del suddetto impianto sarà contestuale alla data di notifica del provvedimento autorizzativo, richiedendo, inoltre, alla luce della necessità di eseguire dei test di valutazione del prodotto granulare da utilizzare nel processo di degasaggio, che il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime sia di almeno 4 mesi;
  - ritenuto di dover autorizzare quanto richiesto dalla società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., di Verrès che costituisce modifica non sostanziale dell'AIA, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4233 del 16 ottobre 2013, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., di Verrès, con provvedimento dirigenziale n. 3604 del 31 agosto 2007 e successive integrazioni e modificazioni, dando atto che tale aggiornamento non costituisce modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, come modificata ed integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 23/08/2013 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

#### DECIDE

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4233 del 16 ottobre 2013, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., di Verrès, con provvedimento dirigenziale n. 3604 del 31 agosto 2007 e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui alla parte seconda, titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'installazione di un impianto di aspirazione posto sopra la postazione di degasaggio del reparto di alluminio, presso lo stabilimento della società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., in Comune di Verrès, Località Glair, n. 41, dando atto che tale modificazione non costituisce modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) di prendere atto della presenza del seguente nuovo punto di emissione:

| Punto di emissione | Impianto/Fase di processo                   | Portata massima di progetto (m <sup>3</sup> /h) | Altezza da terra (m) | Diametro camino (m) | Temperatura (°C) | Durata media dell'emissione      |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
| E19                | Aspirazione postazione degasaggio alluminio | 6000                                            | 11                   | 0,28                | ambiente         | 300 min/giorno<br>255giorni/anno |

3) di stabilire che il punto di emissione E19, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

### 3.1 Valori limite di emissione

| Punto di emissione | Impianto/Fase di processo                   | Sistema di abbattimento | Diametro camino (m) | Portata (Nm <sup>3</sup> /h) <sup>1</sup> | Sostanza inquinante                                    | Limiti di emissione                               |                        | Frequenza autocontrollo   |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                    |                                             |                         |                     |                                           |                                                        | Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> ) <sup>2</sup> | Flusso di massa (kg/h) |                           |
| E19                | Aspirazione postazione degasaggio alluminio | Filtro a tasche         | 0,28                | 6000                                      | Polveri                                                | 20                                                | 0,12                   | Non previsto <sup>4</sup> |
|                    |                                             |                         |                     |                                           | Fluoro e suoi composti (espressi come HF) <sup>3</sup> | 5 <sup>3</sup>                                    | 0,03                   | Non previsto <sup>4</sup> |

#### Note

<sup>1</sup> La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo in sede di verifica

<sup>2</sup> Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

<sup>3</sup> Il valore limite per il fluoro ed i relativi composti deve essere rispettato nel caso di utilizzo del prodotto COVERAL GR 6512 o comunque nel caso in cui venga utilizzato un prodotto granulare con contenuto in fluoro superiore a 0,06 kg F/ kg prodotto.

<sup>4</sup> Considerata la durata piuttosto limitata delle fasi di effettiva emissione di inquinanti in atmosfera l'azienda è esentata dall'effettuazione degli autocontrolli annuali. L'azienda dovrà comunque condurre le misure di autocontrollo alle emissioni a seguito della messa a regime dell'impianto per la verifica del rispetto dei limiti di emissione.

### 3.2 Metodi di misura

Per il controllo dei limiti di emissione dovranno essere adottati i seguenti metodi:

| Grandezza misurata                        | U.M.               | Metodo                   | Specifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portata, velocità, temperatura, pressione | Nm <sup>3</sup> /h | UNI EN 16911-1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Polveri                                   | mg/Nm <sup>3</sup> | UNI EN 13284-1           | Devono essere condotti almeno n. 3 campionamenti secondo il metodo indicato con calcolo del valore medio misurato e della relativa incertezza come previsto dal metodo Unichim n. 158.                                                                                                                                                                                                              |
| Fluoro e suoi composti (espressi come HF) | mg/Nm <sup>3</sup> | DM 25/08/2000 Allegato 2 | Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento a quanto previsto dal metodo Unichim n. 158. Considerando il ciclo produttivo che dà luogo all'emissione in atmosfera, di durata pari a 5 minuti e ripetuto ad intervalli di circa 20 minuti, ogni misura di emissione dovrà avere una durata di almeno 60 minuti tale da comprendere almeno 3 cicli completi di degasaggio. |

### 3.3 Prescrizioni generali

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Autocontrolli alle emissioni di messa a regime</p> | <p>La data di messa in esercizio sarà contestuale alla data di notifica del presente provvedimento autorizzativo. La data di messa a regime dovrà inoltre essere comunicata con congruo anticipo.</p> <p>Le misure di autocontrollo degli inquinanti per i quali è previsto un limite di emissione devono essere eseguite nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti ai fini delle emissioni in atmosfera.</p> <p>Gli autocontrolli da effettuare a seguito della messa a regime dell'impianto, previsti dall'art. 269 comma 5 del Dlgs 152/06, devono essere condotti effettuando due misurazioni in due giornate distinte comprese nei primi 10 giorni di esercizio dell'impianto a partire dalla data di messa a regime.</p> <p>Nella relazione tecnica relativa agli autocontrolli devono essere indicati, per ognuno degli inquinanti misurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il valore di concentrazione riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa;</li> <li>▪ il valore di portata di ogni singolo punto di emissione;</li> <li>▪ il regime di funzionamento dell'impianto.</li> </ul> |
| <p>Punti di emissione</p>                             | <p>I punti di emissione devono essere dotati di idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259. Laddove i requisiti della norma non fossero attuabili il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e comunque concordate con l'ARPA Valle d'Aosta.</p> <p>L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito a norma di sicurezza secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>Dalla postazione di prelievo deve essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione a rete della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi.</p> <p>I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

4) ai sensi dell'art. 269, comma 6, del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente effettuerà un controllo di accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;

5) di stabilire che, sia per l'impianto di aspirazione posto sopra la postazione di degasaggio del reparto di alluminio oggetto del presente provvedimento dirigenziale, che per il forno di fusione per le leghe di alluminio tipo STRIKOMELTER, autorizzato con P.D. n. 2868 in data 28 luglio 2014, non sono previsti controlli fiscali, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 269, comma 6 del D.lgs 152/2006;

6) di stabilire che la messa in esercizio dell'impianto di aspirazione posto sopra la postazione di degasaggio del reparto alluminio sarà contestuale alla data di notifica del presente provvedimento autorizzativo. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime è fissato in almeno 4 mesi, alla luce della necessità di eseguire dei test di valutazione del prodotto granulare da utilizzare nel processo di degasaggio;

7) di prendere inoltre atto che le potenzialità e il numero di bruciatori del forno di solubilizzazione e del forno di invecchiamento della linea di trattamento termico per particolari in lega leggera, autorizzati con P.D. n. 1219 in data 8 aprile 2014, sono state ridotte rispetto a quelle previste nella fase iniziale di progettazione. I nuovi dati tecnici sono quelli riportati nella tabella sottostante e sostituiscono quelli comunicati:

|                                 | Forno di solubilizzazione | Forno di invecchiamento |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Potenzialità termica installata | 270 kW                    | 300 kW                  |
| N° di bruciatori                | 8                         | 16                      |

8) di stabilire che la Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale notifichi il presente provvedimento alla società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE  
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE  
- Luca FRANZOSO -

IL COMPILATORE

Andrea GARUTTI

LUCA FRANZOSO

**ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO**

---

**Struttura gestione spese - Ufficio impegni**

*Codice creditore/debitore*

*Descrizione / Motivazione*

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 29/10/2014 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO